



Tribunale per i Minorenni di Milano

Ordini degli Avvocati di
Milano, Monza, Como, Sondrio, Varese,
Busto Arsizio, Pavia, Lecco, Lodi

AIAF Lombardia

Camera Minorile Milano

Osservatorio Nazionale
sul Diritto di Famiglia

Associazione CAMMINO

Prot. n. ~~436~~/2020.U

Milano, 30 aprile 2020

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE MINORILI CIVILI DA REMOTO
IN VIGORE PER IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19.**

L'attuale periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19 ha reso e continua a rendere necessario adottare per la trattazione degli affari giudiziari specifiche misure organizzative, che sono state oggetto dei numerosi ordini di servizio assunti dal Presidente e dal Dirigente del Tribunale per i Minorenni di Milano in esecuzione dei decreti legge nn. 11, 18 e 23 del 2020. Tali provvedimenti, con particolare riferimento agli ordini di servizio n. 13/2020 Pres. - n. 5/2020 Dir. in data 9 marzo 2020, n. 14/2020 Pres - n. 7/2020 Dir in data 13 marzo 2020, n. 15/2020 Pres - n. 8/2020 Dir. in data 20 marzo 2020, n. 17/2020 Pres – n.9/2020 Dir in data 15 aprile 2020, visionabili anche sul sito istituzionale web di questo Tribunale per Minorenni, disciplinano le modalità di accesso dell'utenza e la trattazione degli affari del settore minorile del distretto milanese per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

L'attenzione di non esporre a pericolo la salute degli utenti interni ed esterni del servizio della giustizia minorile va però conciliata con la necessità di assicurare la tutela dei diritti dei minori che, costituendo la fascia più debole della società, devono essere protetti da ogni situazione di grave



1
9021

pregiudizio per la loro serena crescita psico-fisica, rischio aggravatosi peraltro con il prolungarsi delle misure emergenziali.

Nessun progetto volto a migliorare la risposta alle esigenze del minore può avere alcuna prospettiva di successo se non vi è un impegno sinergico tra tutti gli attori coinvolti nella sua realizzazione, nella consapevolezza che in questo settore, in cui sono in gioco interessi delicatissimi, è complesso derogare al principio dell'oralità ed al rapporto diretto giudice-parti-difensori, la cui contestuale presenza è spesso irrinunciabile. Per tali ragioni, a titolo esemplificativo, si premette che l'ascolto personale del minore da remoto sarà effettuato solo laddove ritenuto assolutamente indispensabile e che tale modalità di collegamento difficilmente sarà utilizzata nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità dei minori, fatta eccezione per la trattazione in forma scritta laddove l'udienza prevede la partecipazione dei soli difensori.

Proprio in quest'ottica di costruttiva collaborazione, il Tribunale per i Minorenni di Milano e l'Avvocatura del distretto, rappresentata dai Presidenti dei nove Ordini degli Avvocati e dalle Associazioni dell'Avvocatura specializzata per i minori e per la famiglia condividono l'opportunità di formalizzare le seguenti linee guida sulla trattazione delle udienze civili da remoto, che rimarranno in vigore per il solo periodo emergenziale e comunque sino al 30 giugno 2020 o altra data che il legislatore dovesse indicare in futuri provvedimenti di legislazione primaria.

1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. 17 marzo 2020 n.18 che prevede, quale misura che i Capi degli uffici giudiziari possono adottare nella fase emergenziale, lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto individuati con provvedimento della DGSIA, stabilisce che *"Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento"*.

- a) Prima dell'udienza, il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a sette giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti, al curatore/difensore del minore (laddove nominato) e al pubblico ministero, con indicazione di giorno ed ora, con invito alle parti di esprimere la loro disponibilità a procedere con udienza mediante collegamento da remoto.
- b) I procuratori delle parti, entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza, informeranno la cancelleria se intendono far collegare le parti dai loro rispettivi studi professionali e provvederanno a fornire il loro indirizzo telematico. In caso contrario, comunicheranno che i loro assistiti compariranno di persona in Tribunale, ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.



- c) Ove si tratti di ascoltare un minore, l'avviso dell'udienza da remoto sarà dato al responsabile della comunità ove il minore è accolto, con indicazione del *link* per il collegamento con il Giudice.
- d) Laddove il minore sia presso i genitori conviventi o presso uno dei genitori, lo stesso verrà ascoltato di persona in Tribunale o presso i locali messi a disposizione dai servizi sociali del Comune di residenza, ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del dirigente finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.
- e) Nell'ipotesi in cui sia stato nominato un curatore speciale/tutore del minore, quest'ultimo potrà essere ascoltato presso lo studio del curatore/tutore, ove possibile, oppure secondo le modalità di cui alla lett. d) e in tal caso il curatore/tutore potrà scegliere se raggiungere il minore o comparire in udienza.
- f) I procuratori delle parti invieranno per posta elettronica alla cancelleria di questo Tribunale una nota contenente, oltre all'indirizzo telematico, un recapito telefonico (preferibilmente di un telefono cellulare), nonché un indirizzo di posta elettronica ordinaria attraverso il quale potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.
- g) Nei procedimenti civili, stante la mancanza di fascicolo telematico, tutti gli atti e documenti saranno depositati dai procuratori delle parti attraverso la *pec* comunicata nel primo atto processuale, sia al Tribunale che alle parti costituite. Parimenti, eventuali relazioni che siano da depositarsi da parte dei servizi psico-sociali o sanitari o da parte delle comunità di accoglienza o dei consulenti tecnici d'ufficio verranno depositate mediante trasmissione a questo Tribunale a mezzo posta elettronica certificata. Qualora le parti siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, e in ogni caso nei procedimenti di adottabilità nell'ambito dei quali non è richiesto il pagamento del contributo per le copie, la cancelleria, su autorizzazione del giudice procedente, provvederà ad inoltrare le relazioni all'indirizzo *pec* dell'avvocato.
Per le parti non ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la cancelleria, sempre su autorizzazione del giudice, comunicherà alle parti l'avvenuto deposito di una relazione e l'importo dei diritti necessario per il rilascio delle copie. Una volta che le parti abbiano presentato, tramite invio all'indirizzo *pec* della cancelleria, la ricevuta di avvenuto pagamento, tramite allegazione della marca da bollo debitamente annullata e applicata al modello di richiesta predisposto dal Tribunale, la cancelleria procederà all'invio della relazione tramite *pec*, fatto salvo in ogni caso, l'obbligo di deposito dell'originale presso la cancelleria una volta terminato il periodo di emergenza.
- h) Qualora fosse necessario nel corso dei procedimenti camerali assumere ulteriori informazioni dai servizi socio sanitari specialistici, con l'accordo dei difensori, nel rispetto

del contraddittorio, anche detti servizi potranno essere sentiti con modalità da remoto come sopra specificato, con invio di apposito link di invito.

- i) Verranno predisposti dal Consiglio degli Ordini degli Avvocati del distretto, e messi a disposizione degli avvocati, modelli uniformi per eventuali istanze per la valutazione (anche da remoto) dei procedimenti trattabili solo previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti, restando sempre salva la valutazione del giudice procedente.
- j) Se è necessaria l'assistenza di mediatore/interprete lo stesso parteciperà all'udienza affiancando la parte in Tribunale o recandosi presso la stessa se collegata da remoto.

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020, prosegue con la previsione che *“All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*.

Nel verbale di udienza il giudice:

- a) prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta) e delle parti, nonché della presenza, nei luoghi da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
- b) prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto collegamenti con soggetti non legittimati;
- c) verifica la regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento alla stanza virtuale del giudice;
- d) il giudice, i procuratori delle parti e gli altri soggetti autorizzati, se collegati da remoto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; nel verbale il giudice procedente farà presente che è vietata alle parti la registrazione dell'udienza sia audio che video;
- e) ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, potrà curare anche la verbalizzazione;

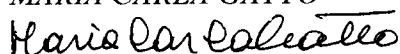


- f) la produzione in udienza di documenti di cui non sia stato possibile il previo deposito, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo sempre se autorizzato espressamente dal giudice e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito secondo le modalità di cui al punto 1, lett. g), ed all'altra parte, che ne farà richiesta, verrà concesso un termine successivo per esame ed eventuale replica;
- g) in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
- h) al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio ed ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente; il giudice inviterà altresì le parti a dichiarare a verbale se hanno avuto copia degli atti di cui alla lettera g) di cui al punto 1 e, qualora le stesse non ne abbiano avuto la disponibilità, verrà loro concesso un termine per esame ed eventuale deposito di note;
- i) il giudice, dopo aver dato lettura del verbale di udienza, invierà il file del verbale per posta elettronica certificata ai difensori presenti all'udienza.
- j) nei procedimenti di adottabilità, laddove l'udienza prevede la presenza dei soli difensori, è possibile la trattazione in forma scritta (esempio: precisazione delle conclusioni), mentre per l'udienza di comparizione del C.T.U., accettazione dell'incarico su quesito già formulato e suo giuramento, potrà presenziare solo quest'ultimo, essendo previamente stato dato termine alle parti per eventuali osservazioni scritte da comunicarsi cinque giorni prima della udienza, salva la possibilità dei difensori di richiedere espressamente, nel medesimo atto, la possibilità di poter presenziare all'udienza tramite collegamento da remoto.

Letto, confermato ed approvato nella riunione odierna svoltasi con collegamento da remoto mediante applicativo TEAMS.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

MARIA CARLA GATTO



IL DIRIGENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

PAOLA PIRRO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

AVV. PAOLA BOCCARDI - AVV. PAOLA LOVATI

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA

AVV. ESTER IACOBUCCI FORGIONE

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

AVV. DANIELA CORENGIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SONDRIO

AVV. LAURA LANZINI

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VARESE

AVV. BARBARA ZAVAGLIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO

AVV. ANDREA BRUMANA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA

AVV. CRISTINA NIUTTA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

AVV. ELIA CAMPANIELLI

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LODI

AVV. MARIA CRISTINA MANFRINI

AIAF LOMBARDIA

AVV. GIULIA SAPI

CAMERA MINORILE DI MILANO

AVV. ANNA LUCHELLI

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA

AVV. MARCELLA CAPORALE

ASSOCIAZIONE CAMMINO

AVV. LAURA COSSAR



6